

Oggetto: Concessione dell'Area dell'Orto Botanico per lo svolgimento di un evento per la valorizzazione degli spazi attraverso installazioni luminose e l'illuminazione artistica e dinamica della vegetazione secondo percorsi tematici nel corso delle festività natalizie negli anni 2023-2024 e 2024-2025 (con possibilità di rinnovo per il 2025-2026).

Egregi Signori,

facciamo seguito al Nostro Avviso pubblico n. 309 del 2/08/2023, pubblicato dal Polo Museale Sapienza – Orto Botanico, con il quale viene concessa la disponibilità dell'Orto Botanico per lo svolgimento di un evento per la valorizzazione degli spazi attraverso installazioni luminose e l'illuminazione artistica e dinamica della vegetazione secondo percorsi tematici nel corso delle festività natalizie, di seguito anche "la Manifestazione", che si terrà per l'anno 2023/24 e 2024/25 dal 25.10.2023 al 20.1.2024 e dal 25.10.2024 al 20.1.2025 e – in caso di rinnovo- dal 25.10.2025 al 20.01.2026.

Con la presente, il Polo Museale Sapienza – Orto botanico (di seguito, anche solo "Orto botanico" o "Concedente"), concede a **INTERNATIONAL MANAGEMENT GROUP (UK) Limited** (c.f. e p. iva **VAT number GB228345266**) con sede a **_TEDDINGTON (LONDON) in Building 6, Chiswick Park, London W45HR** (di seguito, anche la "Concessionaria") - secondo le modalità e condizioni di utilizzo previste che annullano e sostituiscono eventuali altre pattuizioni, richieste e comunicazione a qualsiasi titolo rese e formulate l'area di seguito individuata, secondo il modello della concessione di valorizzazione di beni, affinché sotto la propria responsabilità ed a proprio rischio la Concessionaria possa realizzare le iniziative di valorizzazione di seguito descritte. La presente in alcun modo e per alcuna ragione potrà essere intesa ed interpretata come concessione di servizi, non sussistendone i relativi presupposti oggettivi.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presenta e come tali integrano:

- Allegato 1) Planimetria dell'Orto Botanico con individuazione dell'Area concesse per la Manifestazione;
Allegato 2) Cronoprogramma;

1. oggetto

- 1.1. Il Concedente concede alla Concessionaria l'uso dell'Area all'interno dell' Orto Botanico, così come individuate in planimetria di cui all'Allegato 1 (Allegato n. 1), di seguito anche l'"Area", dal 25.10.2023 al 20.1.2024 e dal 25.10.2024 al 20.1.2025 e – in caso di rinnovo- dal 25.10.2025 al 20.01.2026 per la realizzazione degli interventi così come descritti nel Progetto della Manifestazione di cui all'Allegato 2 da realizzarsi secondo il cronoprogramma per ciascuna annualità di cui all'Allegato 2 (Allegato n. 2). In ogni caso resta inteso che, per il giorno 20 gennaio 2024 e per il giorno 20 gennaio 2025, e – in caso di rinnovo- per il giorno 20 gennaio 2026, il Concessionario procederà, salvo diverso accordo tra le Parti, alla riconsegna dell'Area tramite redazione di verbale di riconsegna in contraddittorio, nel quale dovrà essere data evidenza dello stato dei luoghi all'esito della disinstallazione di quanto realizzato per la Manifestazione.
- 1.2. All'interno dell'Area concessa potranno essere svolte esclusivamente le seguenti attività:
- percorso di installazioni luminose per circa 1,5km;
 - somministrazione e vendita al pubblico di alimenti e bevande a mezzo di propri fornitori, in possesso dei requisiti amministrativi (licenze, autorizzazioni, nullaosta da parte della locale sovrintendenza, concessioni amministrative ed igienico-sanitarie come a titolo indicativo e non esaustivo, la certificazione HACCP, etc.) previsti dalle vigenti leggi e regolamenti;

- vendita di prodotti merchandising della Manifestazione;
 - esposizione dei marchi degli sponsor e partner ufficiali della Manifestazione.
- 1.3. Fermo quanto previsto nel presente accordo con riferimento alle competenze delle singole amministrazioni preposte alla tutela del vincolo storico artistico, dell'ambiente, del decoro, della sicurezza, annualmente il progetto artistico relativo alla installazioni sul percorso deve essere approvato dall'Orto. A tal fine entro il 30 giugno di ciascun anno il Concessionario trasmette all'Orto, il progetto. L'Orto esprime il proprio parere entro il 15 luglio. In caso di parere negativo motivato, il Concessionario e il Concedente definiranno in buona fede le soluzioni artistiche più confacenti al contesto ed al periodo. Per la prima annualità si intende approvato il progetto presentato ai fini della procedura selettiva.
- 1.4. L'accesso al pubblico alla Manifestazione sarà consentito secondo il seguente orario:
- dalle 16.30 alle 23.30;
 - gli ingressi saranno concessi ogni 30 min e l'ultimo accesso sarà consentito alle 22.30, fatte salve eventuali disposizioni più restrittive emanate dalle competenti Autorità, che la Concessionaria si obbliga fin d'ora a rispettare.
- La Concessionaria è consapevole e accetta che la piena e completa disponibilità delle Area, nonché le modalità di svolgimento della Manifestazione sarà subordinata al rispetto, oltre che di quanto previsto con la presente, anche delle indicazioni eventualmente disposte dalle competenti Autorità, rimanendo unica responsabile del mancato rispetto di dette disposizioni.
- 1.5. In ogni caso, la Concessionaria non potrà prevedere lo svolgimento di giochi pirotecnici di qualunque tipo o comunque attività aventi potenzialità di tipo incendiario. L'utilizzo di brani musicali, ferma restando la disciplina in materia di diritto d'autore, dovrà avvenire in conformità con la disciplina vigente locale e nazionale in materia di immissione sonora e rispetto della quiete pubblica, nonché dei vincoli apposti dalle Autorità competenti in materia, ai quali l'affidatario della concessione dovrà adeguarsi. Sono vietate installazioni di carattere luminoso che comportino proiezioni in qualche modo in grado di interferire sul volo aereo o di impedire e/o compromettere il volo di specie animali. Sono altresì vietate la realizzazione e la proiezione di figure non coerenti con il contesto storico artistico ovvero evocative di contenuti non coerenti con le festività natalizie.
- 1.6. La Concessionaria potrà avvalersi di appaltatori e fornitori per la realizzazione dell'intervento.
- 1.7. È vietata la subconcessione degli spazi, salvo che con riferimento all'installazione e gestione di strutture per la somministrazione di alimentazione e bevande, o altri servizi ed attività comunque strettamente connesse alla gestione degli eventi per la valorizzazione dell'area in concessione, secondo quanto previsto dalla presente. A tal fine, la Concedente dovrà comunicare entro venti giorni dall'avvio delle attività il nominativo di ciascun subconcessionario e dovrà a tal fine trasmettere anche una dichiarazione circa l'insussistenza della cause ostative di cui all'art. 94 e ss. D. Lgs. 36/2023, sottoscritta anche in maniera olografa e corredata da copia del documento di identità del legale rappresentante o altro soggetto munito di poteri di rappresentanza che ha sottoscritto la dichiarazione.
- 1.8. La Concessionaria risponde nei confronti del Concedente direttamente ed in via esclusiva per i fatti e comportamenti dei soggetti di cui al precedente 1.7., per tutto quanto ed in tutte le ipotesi previste nella presente. Pertanto ogni riferimento alla responsabilità della Concessionaria per fatti propri, dei propri collaboratori, dipendenti, appaltatori e fornitori, contenuto nella presente deve intendersi esteso anche alla responsabilità per fatti dei subconcessionari, loro dipendenti e collaboratori.

2. Cautele e prescrizioni per la protezione dell'Area

- 2.1. La Concessionaria prende atto che l'Orto Botanico è area sottoposta al vincolo di cui al decreto del 31 gennaio 1989 ai sensi della Legge n. 1089 del 1939, di cui ha piena ed integrale conoscenza, accettando ed impegnandosi a fare pedissequa applicazione di tutta la disciplina legale, amministrativa e tecnica emanata ed emananda a tutela del vincolo, senza che ciò possa costituire causa di risoluzione ovvero

modificazione delle condizioni di seguito previste.

- 2.2. La Concessionaria si impegna ad utilizzare l'Area esclusivamente per la realizzazione e la gestione della Manifestazione alle condizioni previste dalla presente ed in conformità alla vigente normativa legale, amministrativa e tecnica comunque applicabile con riferimento alla specifica manifestazione ed alle attività collaterali che pure, secondo quanto previsto dall'art. 3.2 dell'Avviso, verranno svolte adottando tutte le misure necessarie ed idonee ad evitare danni di qualsiasi genere all'Area in concessione ed in generale all'Area, alle strutture ed alle infrastrutture dell'Orto botanico e comunque, in generale a cose (ivi comprese piante e colture) o persone a qualsiasi titolo e per qualunque ragione presenti.
- 2.3. Tutte le soluzioni utilizzate debbono essere comunque compatibili con l'utilizzo istituzionale dell'Orto sia con riferimento all'accessibilità per le visite nel corso dell'orario ordinario sia con riferimento alla cura delle piante presenti. Ove se ne verificasse l'assoluta ed improcrastinabile esigenza, al fine di garantire la cura e la sopravvivenza di piante, su espressa richiesta del Concedente la Concessionaria dovrà assumere a proprie cure e spese le iniziative necessarie per consentire i necessari interventi.
- 2.4. L'allestimento e il disallestimento delle strutture e di ogni altra attrezzatura, ivi comprese quelle destinate a facilitare il flusso e deflusso dei visitatori nonché l'esecuzione ed il ripristino delle opere necessarie e/o di quelle eventualmente richieste dalle Autorità, sarà a cura e spese esclusivamente della Concessionaria, che fin da ora si impegna a mallevare e tenere indenne la Concedente per qualunque onere diretto o indiretto che dovesse essere sostenuto da quest'ultimo in ragione dell'inerzia, imperizia o inadempimento della Concessionaria o comunque per ogni danno o limitazione temporanea o permanente che dovesse essere arrecato all'Area, alle strutture ed alle infrastrutture dell'Orto botanico e comunque, in generale a cose (ivi comprese piante e colture) o persone a qualsiasi titolo e per qualunque ragione presenti o in aree limitrofe e d'accesso, per fatto doloso o colposo (ivi compresa la colpa lieve) del Concessionario.
- 2.5. L'Orto botanico non si farà per nessuna ragione carico dell'acquisto a titolo oneroso di beni a qualunque titolo installati o depositati da parte della futura aggiudicataria per la realizzazione della manifestazione, mentre sarà valutata ad insindacabile giudizio dell'Orto l'accettazione di donazioni o altre liberalità avente il medesimo oggetto di cui al periodo che precede.

3. Permessi e Licenze

- 3.1. L'Area è concessa in uso nello stato di fatto e di diritto esistente alla data di stipula del presente accordo. La Concessionaria provvederà a munirsi preventivamente di tutti i permessi, autorizzazioni, licenze e concessioni previsti dalle vigenti leggi e regolamenti per lo svolgimento della Manifestazione presso le competenti Autorità con particolare riguardo a:
 - nulla osta paesaggistico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma;
 - copia della lettera di trasmissione del progetto dell'iniziativa alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo - resta inteso che dovrà essere trasmessa anche copia del relativo verbale di autorizzazione e licenza di agibilità della predetta Commissione, non appena rilasciato;
 - licenza di pubblico spettacolo del Comune di Roma, ove necessaria;
 - nulla osta d'impatto acustico;

nonché tutti gli adempimenti richiesti dall'Amministrazione Comunale in relazione all'organizzazione della Manifestazione quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - gli interventi di smaltimento rifiuti, di ripristino del decoro e dell'igiene urbano a cura di A.M.A. S.p.A. ovvero di altri fornitori in conformità alla vigente normativa.

La Concessionaria prende atto e riconosce che il rilascio dei permessi, autorizzazioni, licenze e concessioni previsti dalle vigenti leggi e regolamenti ed occorrenti per la realizzazione della Manifestazione dipende in via esclusiva dalle competenti Autorità. Pertanto, il mancato rilascio delle autorizzazioni necessarie, comunque motivato, non potrà essere imputato in alcun caso a all'Orto Botanico che, conseguentemente, resta quindi sollevato da ogni e qualsivoglia responsabilità per le eventuali conseguenze derivanti dal mancato ottenimento delle autorizzazioni di cui sopra, né, pertanto,

generare a favore della Concessionaria alcun diritto di ricevere dal Concedente medesimo alcun risarcimento o indennizzo. Né potranno essere in alcun caso addebitate al (o comunque fatte gravare sul) Concedente le conseguenze di eventuali iniziative di soggetti terzi o di pubbliche autorità che impedissero o rendessero più disagiata, più costosa o meno redditizia l'esecuzione delle attività.

Resta comunque inteso che il mancato rilascio delle autorizzazioni richieste dalla Concessionaria costituisce causa di decadenza della concessione e quindi di risoluzione delle pattuizioni di cui alla presente ed obbliga comunque il Concessionario alla tempestiva e definitiva disinstallazione e rimozione delle strutture e dei materiali installati e depositati nell'Area, nel rispetto di quanto qui previsto.

- 3.2. La Concessionaria si impegna a rispettare tutte le disposizioni delle competenti Autorità in merito alla capienza massima dell'Area.
- 3.3. La Concessionaria si obbliga a svolgere la Manifestazione nel rispetto di tutte le eventuali disposizioni emanate dalle competenti Autorità e comunque in conformità a tutte le altre disposizioni legali, amministrative e tecniche in materia di igiene e sanità pubblica.
- 3.4. La Concessionaria si obbliga a rispettare, con ciò manlevando espressamente l'Orto Botanico tutte le norme di legge e regolamentari in materia di emissioni sonore e a farsi carico dell'ottenimento da parte delle Autorità competenti del nulla osta d'impatto acustico, ove necessario, e di eventuali deroghe per il superamento dei limiti massimi di rumore ammessi nella zona ai sensi del precedente art. 3.1. La Concessionaria dovrà, inoltre, adottare a propria cura, responsabilità e spese tutte le precauzioni e tutti gli accorgimenti idonei a garantire il massimo contenimento, limitazione ed abbattimento dell'impatto acustico sia al fine di rispettare i limiti di emissioni prescritti sia, comunque, al fine di non arrecare illeciti pregiudizi in danno di soggetti terzi. Anche con riferimento a tali obblighi la Concessionaria si impegna a mallevare e tenere indenne da qualunque pretesa di terzi a qualunque titolo o per qualunque ragione promossa tenendo altresì indenne da qualunque danno diretto o indiretto che potesse derivare dalla violazione della disciplina vigente il Concedente.

4. Servizi: Presidi Evento e Servizi di Base

- 4.1 Oltre alla messa a disposizione dell'Area indicate all'art. 1.1, l'Orto botanico fornirà alla Concessionaria con proprio personale tecnico i seguenti servizi di propria esclusiva competenza:

A) Servizi di Base - di seguito elencati – che saranno forniti nei giorni di allestimento dal personale tecnico del Concedente inclusi nel canone di concessione di cui all'art. 5. -

- assistenza idraulico – (n. 1 unità lavorative dalle ore 8.00 alle ore 16:00 disponibilità nei giorni di apertura);
- assistenza tecnica per la gestione degli impianti disponibili (n. 1 unità lavorative dalle ore 8.00 alle ore 16.00, disponibilità nei giorni di apertura);
- fornitura corrente elettrica per la potenza disponibile (da un quadro situato nelle vicinanze del Var 13);
- servizi igienici per il pubblico nel numero massimo disponibile
- cura e manutenzione del verde, secondo le ordinarie prassi dell'Orto botanico;
- area parcheggi per posizionamento area magazzino.

B) I Presidi Evento sottoelencati:

- presidio per assistenza edile,

sarà cura della Concessionaria richiedere l'erogazione dei Presidi Evento entro venti giorni naturali e consecutivi dall'avvio delle attività. Si procederà quindi alla definizione di tale richiesta tramite apposito separato accordo, sulla base delle specifiche indicate dalla Concessionaria.

La Concessionaria provvederà a propria cura e spese ad approvvigionarsi per forniture idriche e di energie elettriche con sistemi di produzioni alimentati con combustibili non fossili.

- 4.2 Gli eventuali ulteriori presidi e servizi extra non espressamente indicati – quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: presidio per pulizie e smaltimento rifiuti; servizio di vigilanza atto a garantire l'inaccessibilità dell'area dell'evento ai non addetti ai lavori e non autorizzati e per l'intera durata dell'evento; servizio di illuminazione dell'Area con l'eventuale utilizzo a noleggio di torri faro; servizio di vigilanza notturna nelle fasi di allestimento nell'Area dedicate; rete internet; gruppi elettrogeni - saranno

oggetto di separato accordo tra Concedente e Concessionari e fatturati a consuntivo, secondo gli accordi intercorsi.

5. Canone

- 5.1. La Concessionaria dovrà corrispondere a favore del Polo Museale Sapienza - Orto botanico, per ciascun anno, un canone di concessione determinato come segue:
- Sino a 80.000 biglietti venduti, € 80.000,00 + IVA
 - Oltre gli 80.000 e sino ai 150.000 biglietti venduti, €1 + IVA per ogni biglietto venduto.
 - Qualora si dovessero effettuare vendite di biglietti oltre i 150.000, sempre €1 + IVA a biglietto sino a un massimo di € 30.000,00 + IVA
- 5.2. Il pagamento del detto canone avverrà in due soluzioni per ciascun anno:
- la prima, pari al 20% dei prim i€80.000,00 + IVA, entro il 6 novembre di ciascun anno (2023, 2024 e 2025);
 - la seconda, pari al restante 80%, entro il 31 gennaio di ciascun anno (2024, 2025 e 2026).
- 5.3. La aggiudicataria dovrà fornire per iscritto all'Orto Botanico il numero di titoli venduti e le relative matrici dei biglietti di ingresso o le certificazioni equivalenti per biglietti elettronici entro venti giorni dalla conclusione della Manifestazione, allo scopo di consentire la verifica del rispetto delle condizioni di cui al presente avviso. Si precisa che dovranno essere consegnate tutte le matrici vendute e/o le certificazioni equivalenti per i biglietti elettronici, ivi comprese quelle relative a biglietti omaggio e gratuità e quindi anche quelle eccedenti il numero di 150.000. Il ritardo o le omissioni nell'indicazione del numero delle certificazioni dei biglietti elettronici ovvero eventuali dichiarazioni mendaci o false giustificano l'immediata risoluzione del contratto da parte dell'Orto Botanico.
- 5.3. Gli eventuali corrispettivi per servizi e strutture addizionali richiesti e gli eventuali importi dovuti per il risarcimento dei danni accertati, come previsto dal successivo art. 8, dovranno essere corrisposti entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla richiesta da parte del Polo Museale Sapienza – Orto Botanico previo invio di nota di addebito e relativa fattura.
- 5.4. Le fatture saranno emesse in forma elettronica, da trasmettere tramite il Sistema di Interscambio ("SdI").
Copia della ricevuta di versamento, corredata dei dati fiscali necessari per la relativa fatturazione, da comunicarsi alla firma del contratto:
- ragione sociale – POLO MUSEALE – SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA
 - sede – P.LE ALDO MORO, 5, 00185, ROMA
 - partita iva - 02133771002
 - codice fiscale 80209930587
 - canale SDI/Codice UNIVOCO: 6 o 7 caratteri in caso di PA o Privato con partita IVA – 6ZVPUV
 - e-mail certificata (pec) – polomusealeunisap@cert.uniroma1.it
 - e-mail (in caso di scelta della funzione web "registrazione dell'indirizzo telematico preferito per la ricezione dei file fattura") – mariadaniela.salvati@uniroma1.it
- dovrà essere anticipata con copie di cortesia mezzo e-mail all'indirizzo del RUP – mariadaniela.salvati@uniroma1.it

6. Oneri della Concessionaria e norme di sicurezza

- 6.1. La Concessionaria dichiara, assumendo ogni responsabilità a riguardo:
- a) di avere i requisiti tecnico-professionali per l'organizzazione delle Manifestazioni in oggetto secondo quanto previsto all'interno dello Statuto/C.C.I.A.A.;

- b) di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione e di cui all'art.94 e ss. D. Lgs. 36/2023, rispettando, altresì, i requisiti di cui al D., Lgs., 159/2011;
- c) che verranno rispettati gli obblighi di cui al D.lgs. 81/08 e s.m.i. in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- d) di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art.14 del D.lgs. 81/08 di cui sopra;
- e) di espletare, in funzione degli allestimenti previsti, tutti gli obblighi in qualità di Committente/Organizzatore disciplinati dalle seguenti normative, ove applicabili:
- art. 26 del D.lgs. 81/08 in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture per allestimenti che non rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo IV del suddetto D.lgs. 81/08 (Cantieri temporanei o mobili);
 - Titolo IV del D.lgs. 81/08 per allestimenti che rientrano nella definizione di Cantieri temporanei o mobili;
 - Decreto Interministeriale del 22 luglio 2014 ("Decreto Palchi") per Spettacoli musicali, cinematografici, teatrali/Manifestazioni fieristiche.
- f) di avere acquisito all'esito di sopralluoghi, analisi e verifiche ogni utile e necessaria informazione sui rischi specifici presenti nell'area, mallevando e tenendo indenne l'Orto Botanico per qualunque informazione non acquisita tempestivamente e per qualunque elemento che dovesse essere noto successivamente all'affidamento della concessione;
- g) che tutti gli allestimenti previsti per la Manifestazione in oggetto sono compatibili con le caratteristiche impiantistiche e strutturali della sede della Manifestazione, impegnandosi irrevocabilmente ad apportare a propria cura e spese e senza imputazione o richiesta alcuna al Concedente a qualunque titolo e per qualunque ragione, tutte le modifiche, migliorie, integrazioni, sottrazioni che si rendessero necessarie anche nel corso del periodo di attività dell'iniziativa secondo cronoprogramma;
- h) che al termine degli allestimenti e prima dell'inizio della Manifestazione verranno acquisite tutte le certificazioni di legge (a titolo di esempio non esaustivo: Dichiarazioni di Conformità degli impianti ai sensi del D.M. 37/08, Dich. Prod. a firma di tecnico abilitato per la reazione dei materiali, Collaudi statici di strutture e masse sospese) che s'impegna a fornire alle Autorità competenti;
- i) che ai fini dello svolgimento della Manifestazione saranno acquisite tutte Autorizzazioni di rito dagli Enti Competenti;
- j) di impegnarsi a versare al competente ufficio dell'Agenzia del Demanio l'ammontare del Canone di concessione demaniale che sarà da questo determinato sulla base delle vigenti tabelle pro tempore applicate. Tale pagamento potrà essere opposto in compensazione, totale o parziale, al canone di cui al precedente art. 5.1., qualora superasse la cifra di euro 4.000,00, oltre IVA;
- k) di aver provveduto alla nomina del:
- Responsabile della Manifestazione nella persona di MAURO DORIGO e -mail _____ tel _____ reperibile _____
 - Responsabile dei lavori nella persona di DAVIDE MICARELLI e -mail _____ tel _____ reperibile _____;
 - Responsabile della sicurezza nella persona di Arch. Laura Levanti e -mail _____ tel _____ reperibile _____
- l) di impegnarsi a comunicare a MARIA DANIELA SALVATI ogni variazione con un anticipo di almeno un giorno dall'effettiva sostituzione, ovvero, in caso di forza maggiore, entro le dodici ore successive.

6.2. La Concessionaria si impegna a consegnare al Concedente, se richiesta, tutta o parte della documentazione di legge sopra riportata.

6.3. In ogni caso il Concedente si riserva con proprio personale o con tecnici terzi incaricati di procedere a

verifiche ed ispezioni circa lo stato dei luoghi e il rispetto degli obblighi previsti dalla presente, senza che la Concessionaria possa opporre limitazioni o differimenti.

- 6.4. La Concessionaria si impegna ad utilizzare l'Area adottando tutte le cautele necessarie ed idonee ad evitare danni di qualsiasi genere, attenendosi alle prescrizioni eventualmente impartite a tale scopo dal Concedente, nonché alle migliori prassi e tecniche applicabili. Tutti i materiali utilizzati dovranno essere conformi alla vigente normativa di legge.
- 6.5. Gli allestimenti e i disallestimenti relativi alla Manifestazione verranno effettuati, a cura e spese della Concessionaria, attenendosi:
 - a) alla verifica di compatibilità degli allestimenti con gli aspetti strutturali ed impiantistici della sede della Manifestazione;
 - b) a ogni altra prescrizione, eventualmente impartita dopo l'approvazione del progetto, dai competenti organi amministrativi;
 - c) alle prescrizioni in materia di sicurezza e/o relative alla salvaguardia dell'Area concesse.
- 6.6. La Concessionaria, nella sua qualità di gestore degli spazi per l'organizzatore della Manifestazione, è responsabile di realizzare direttamente o tramite terzi:
 - a) l'allestimento di idoneo servizio medico di pronto soccorso, secondo le disposizioni di legge e le linee guida per l'assistenza sanitaria in occasione di eventi e manifestazioni, comprensivo di medici, infermieri ed ambulanze (provviste di centro mobile di rianimazione), anche in accordo con le prescrizioni impartite dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. La Concessionaria dovrà provvedere alla fornitura del materiale occorrente per i locali "primo soccorso". Detti locali, le ambulanze ed il servizio antincendio dovranno essere funzionanti e disponibili fin dal momento dell'apertura dei cancelli al pubblico e sino al completato deflusso;
 - b) l'apprestamento del servizio antincendio, ove necessario;
 - c) il controllo accessi e la relativa vigilanza, secondo le eventuali prescrizioni impartite dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;
 - d) l'apprestamento di apposito ed idoneo servizio di presidio e di vigilanza dell'Area concesse con proprio personale addetto al controllo, onde evitare, tra l'altro, condotte imprudenti del pubblico (quali, ad esempio, eccessivi affollamenti, ecc.) e coadiuverà le forze di Polizia nel cercare di evitare l'introduzione nell'Area di oggetti contundenti o comunque pericolosi per l'incolumità delle persone (quali, ad esempio, coltelli, temperini, bastoni, e ogni tipo di arma propria o impropria, candelotti fumogeni, bottiglie di vetro, biglie);
 - e) la vigilanza sul percorso per impedire l'accesso del pubblico ad aree interdette e comunque diverse da quelle interessate direttamente dal percorso;
 - f) l'inoltro delle richieste di impiego della Forza Pubblica, dei Vigili del Fuoco, dell'AMA, dell'ARES, secondo quanto previsto dalle vigenti normative.
- 6.7. In occasione della Manifestazione il personale di servizio del Concedente e delle ditte a cui sono affidati i servizi di conduzione, gestione e manutenzione degli impianti e dei servizi (di cui verranno forniti nominativi ed azienda di appartenenza) dovrà avere in qualsiasi momento libero accesso all'area. La Concessionaria dovrà provvedere ad emettere pass nominativi, tessere o altri titoli di riconoscimento sia per i rapporti con il pubblico sia ai fini di consentire libero accesso e circolazione anche in Aree interdette e comunque nelle fasi di allestimento e disallestimento.
- 6.8. La Concessionaria, in quanto committente dei lavori necessari per la realizzazione delle opere temporanee, e con riferimento a tutte l'Area concesse, dovrà assicurare a propria cura e spese il rispetto delle norme previste dal D.lgs 81/2008 (cosiddetto "Testo Unico sulla Sicurezza")
- 6.9. La Concessionaria dichiara e garantisce che tutto il personale impiegato nell'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo sarà adeguatamente assicurato contro gli infortuni e in regola con tutte le norme lavoristiche, fiscali, assicurative e previdenziali che ne regolano l'attività, dichiarando di malleverare e tenere indenne la Concedente da ogni richiesta o pretesa a qualunque titolo e per qualunque ragione formulata, con riferimento alla Manifestazione di che trattasi, da parte di dipendenti, collaboratori o consulenti, in ragione di qualunque tipo di rapporto, nonché da parte di appaltatori di lavori, servizi e forniture e/o loro dipendenti, collaboratori o consulenti in ragione di qualunque tipo di

rapporto, nonché da parte di fornitori e/o subfornitori.

- 6.10. La Concessionaria dovrà altresì assicurare la libera percorribilità di tutte le vie d'esodo interne ed esterne all'Area concesse.
- 6.11. La Concessionaria, per tutto il periodo d'uso dell'Area concesse, dovrà assicurare la disponibilità di propri incaricati, comunicandone i nominativi, per ogni evenienza e dovrà altresì depositare – in occasione della presa in consegna dell'Area – l'elenco di tutto il personale impiegato e delle funzioni affidate in nome e per conto dell'organizzazione.
- 6.12. La Concessionaria è responsabile in via esclusiva dell'Area delle quali abbia la disponibilità fin dalla consegna per l'installazione e fino alla completa disinstallazione e sgombero di tutti i materiali. Inoltre, dal momento della presa in consegna dell'Area e fino alla riconsegna delle stesse, del regolare svolgimento della Manifestazione oggetto dell'Accordo nel rispetto delle disposizioni di pubblica sicurezza, della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, dei criteri generali di sicurezza antincendio stabiliti dal Decreto Ministeriale del 10/03/1998 e s.m.i. ed in generale di tutte le disposizioni di legge applicabili nonché dei danni eventualmente prodotti.

7. Attività di comunicazione.

- 7.1 L'attività promo-pubblicitaria dovrà essere strettamente ed esclusivamente connessa alla Manifestazione e la Concessionaria farà in modo di evitare che i segni distintivi e/o i messaggi pubblicitari dei propri sponsor siano associati, in qualsiasi forma (salvo espresso consenso scritto dell'Orto Botanico) a segni distintivi e/o messaggi pubblicitari del Concedente medesimo.
- 7.2 La Concessionaria è consapevole e accetta che non potrà in alcun caso utilizzare i marchi dell'Orto botanico, né potrà utilizzare diciture quali "Fornitore", "Partner" o simili, fatto salvo che per la promozione dell'iniziativa di cui al presente accordo.
- 7.3 Il Concedente si riserva di concordare con la Concessionaria la possibilità di dedicare, all'interno dell'Area concesse, un apposito spazio per la promozione degli eventi organizzati dall'Orto botanico, senza che ciò comporti alcun onere a carico del Concedente e/o modifica dei corrispettivi dovuti ai sensi del presente accordo.

8. Danni e riconsegna

- 8.1 Gli eventuali danni accertati, in seguito al verbale di riconsegna, in qualsiasi modo provocati dal personale della Concessionaria, da maestranze e da persone partecipanti a qualsiasi titolo, all'iniziativa oggetto dell'Accordo, nonché dal pubblico o comunque da terzi, faranno carico in ogni caso alla Concessionaria stessa e saranno liquidati dietro presentazione delle relative fatture, che saranno predisposte dall'Orto botanico.
- 8.2 In caso di mancato intervento del rappresentante, alla riconsegna dell'area si procederà direttamente alla verifica dello stato dei luoghi e degli eventuali danni, intendendosi il mancato intervento di cui sopra come rinuncia da parte della Concessionaria ad avanzare contestazioni di sorta sulle risultanze della procedura di riconsegna.
- 8.3 L'Area concesse dovranno essere riconsegnate completamente libere da ogni ingombro e/o struttura, esattamente nello stato in cui sono state consegnate.
- 8.4 La riconsegna dell'Area concesse dovrà avvenire improrogabilmente nei termini indicati all'art. 1.
- 8.5 Nel caso in cui la Concessionaria non provvedesse a liberare l'Area nei termini stabiliti, l'Orto botanico si riserva inoltre di provvedere a liberare l'Area a propria cura con oneri a carico della Concessionaria.

9. Dichiarazioni e Manleve

- 9.1. La Concessionaria è responsabile, dal momento della presa in consegna dell'Area e fino alla loro

riconsegna ed esclusivamente nel corso degli orari di apertura dell'evento, del controllo degli ingressi e degli eventuali danni alle stesse aree, alle loro pertinenze ed a quanto in esse contenuto, nonché nel periodo di consegna per la installazione e disinstallazione delle strutture.

- 9.2. La Concessionaria risponde come del fatto proprio dell'operato dei propri dipendenti, collaboratori, appaltatori e fornitori e si obbliga a tenere l'Orto botanico manlevata ed indenne da ogni e qualsivoglia responsabilità comunque connessa, conseguente o derivante dall'utilizzo dell'Area concesse, ivi compresa la responsabilità per eventuali furti o manomissioni di cose introdotte e/o depositate al loro interno, nonché di quelli arrecati a terzi.
- 9.3. La Concessionaria si obbliga altresì a manlevare e tenere indenne l'Orto botanico da qualsiasi tipo di responsabilità o molestie, verso e da parte di terzi, per danni a persone e/o cose che si dovessero verificare in conseguenza ed in dipendenza dell'operato della Concessionaria stessa nell'esecuzione dell'Accordo.
- 9.4. In particolare, senza che ciò escluda eventuali altre domande o azioni, la manleva comprende ogni domanda di risarcimento di danni o di pagamento di indennizzi per effetto di pregiudizi di qualsiasi genere (lesioni, danneggiamento, mancato guadagno, ecc.) comunque subiti da persone, animali o cose verificatisi per effetto della condotta della Concessionaria o di soggetti terzi del cui operato quest'ultima debba rispondere nonché le spese di assistenza legale eventualmente sostenute dal Concedente in relazione a tali domande.
- 9.5. Inoltre, la manleva comprende anche ogni onere diretto e indiretto relativo a spese processuali per la propria difesa o per condanne subite alle quali l'Orto botanico dovesse essere tenuto in quanto chiamato in causa, impegnandosi comunque il concessionario a chiedere tempestivamente l'estromissione dai giudizi del Concedente e comunque a farsi per intero carico anche dei relativi oneri.
- 9.6. Ferme restando le manleve di cui al presente articolo, la Concessionaria dichiara di aver stipulato con AIG & FIREMANS FUND INSURANCE CO apposito contratto assicurativo n. 80-0279643 E UST01174922Z con un massimale non inferiore almeno di € 2,5 MLN a sinistro e 5 MLN per anno; a copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi a garanzia dei danni, diretti ed indiretti che possano per qualsiasi causa, furto ed incendio compreso, derivare a persone o beni locati o comunque in uso nel corso dello svolgimento delle attività connesse alla Manifestazione. La copertura sarà valida ed efficace per l'intera durata della manifestazione e comunque fin alla riconsegna dell'area e dovrà essere rinnovata per ciascuna annualità. In ogni caso, la Concessionaria si impegna a sostituire/rinnovare la polizza in caso in cui la stessa venga a scadere prima della riconsegna dell'area dandone tempestiva comunicazione all'Orto botanico.
- 9.7. Le Parti non saranno tenute a rispondere del mancato o ritardato adempimento delle obbligazioni derivanti dall'accordo, nel caso in cui possano provare che tale inadempimento, malgrado la diligenza professionale richiesta, sia dovuto ad un evento di "Forza Maggiore", intendendosi per esso un evento (i) che sia al di fuori del potere di controllo (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo: provvedimenti delle Pubbliche Autorità, eventi atmosferici, emergenze sanitarie, ecc.), (ii) che, al momento della sottoscrizione del contratto, non fosse ragionevolmente prevedibile, al pari dei suoi effetti, e che (iii) non fosse altrimenti evitabile e/o rimediabile dalla Parte che lo ha subito.

10. Trattamento dei dati personali

- 10.1. Le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali impiegati ai fini dell'esecuzione della concessione, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003, come modificato ed integrato dal D.lgs 101/2018, e del Regolamento Europeo 679/16 ("GDPR") relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, e pertanto si autorizzano reciprocamente al trattamento dei propri dati solo ed esclusivamente per adempimenti strettamente connessi alla presente convenzione.

- 10.2. Le Parti si obbligano a non utilizzare per scopi diversi da quelli previsti dal presente contratto ogni informazione reciprocamente trasmessa o comunque acquisita nel corso e a causa dell'esecuzione delle attività del presente contratto, sia essa pertinente o meno all'oggetto del contratto.
- 10.3. Le Parti si obbligano a non comunicare a terzi tali informazioni e a non consentire che esse ne facciano uso o ne prendano conoscenza.
- 10.4. Le Parti adotteranno ogni misura utile ad assicurare l'osservanza delle suddette obbligazioni da parte dei propri dipendenti e di ogni soggetto del cui operato si avvarranno per l'esecuzione delle attività previste dal presente contratto.

11. Modifiche

- 11.1. Le Parti concordano che ogni eventuale modifica e/o integrazione delle condizioni contenute nell'Accordo, potrà avvenire esclusivamente mediante patto scritto, integrativo dello stesso.

12. Modello Organizzativo e Codice Etico

- 12.1. Ciascuna Parte dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del rispettivo Modello Organizzativo, Gestionale e di Controllo redatto, rispettivamente, da Sapienza, Università di Roma e dalla Concessionaria ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. (di seguito, il "Modello Organizzativo"), nonché del rispettivo Codice Etico, disponibile rispettivamente sul sito internet www.uniroma1.it e comunicato dal Polo Museale Sapienza- Orto Botanico, alla Concessionaria e comunicato dalla Concessionaria al Polo Museale Sapienza – Orto Botanico.
- 12.2. Le Parti, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e collaboratori ai sensi dell'art. 1381 cod. civ., s'impegnano ad adempiere alle proprie obbligazioni nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi Modelli Organizzativi e dai Codici Etici.

13. Spese ed Imposte

- 13.1. Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e dipendenti dal presente accordo sono a carico della Concessionaria.

14. Approvazione delle clausole e legislazione applicabile

- 14.1. Tutte le clausole della presente scrittura privata sono state singolarmente e specificamente negoziate e conseguentemente non trovano applicazione, ove in ipotesi applicabili, gli artt. 1341 e 1342 c.c..
- 14.2. La presente scrittura privata è assoggettata alle leggi e regolamenti dell'ordinamento giuridico della Repubblica Italiana. Per quanto ivi non espressamente previsto si applicano le norme del Codice civile e le altre norme vigenti in materia.

15. Foro competente

- 15.1. Qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'esecuzione od all'interpretazione del presente atto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma, eleggendo fin d'ora le parti domicilio presso le rispettive sedi, come indicato nell'epigrafe del presente atto.

Qualora conveniate con la presente proposta, Vi invitiamo a restituirne copia debitamente siglata e sottoscritta in segno di piena ed integrale accettazione.



**F. to
Prof. FABIO ATTORRE**

**Presidente del PMS e
Direttore Orto Botanico di Roma**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3, comma 2, del D. lgs 39/93

Per accettazione

**F.to STEPHEN MARK FLINT WOOD
Executive Vice President,
Group Managing Director,
Arts & Entertainment,
IMG Events and On Location IMG**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3, comma 2, del D. lgs 39/93

